

	<p><i>Istituto Comprensivo Statale “Don A. Toniatti”</i> Via I. Nievo, 20 - 30025 – Fossalta di Portogruaro (VE) c.f. 83005700279 tel. 0421/789152 - www.icstoniatti.edu.it e-mail veic811006@istruzione.it - veic811006@pec.istruzione.it</p>	
---	--	--

Piano scolastico per la didattica digitale integrata (PDDI)

Art.1 - Premessa

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI), metodologia da adottare in funzione complementare alla didattica in presenza, al fine di garantire il successo formativo e la continuità dell'azione educativo-didattica, in conseguenza dell'emergenza derivante dalla pandemia da COVID -19.

Art.2 - Quadro normativo di riferimento

Il presente regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti di seguito elencati:

- Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 (art.1, c.2, lett. P)
- Nota Dipartimentale 17 marzo 2020 n.388
- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito e modificato in seguito alla Legge 6 giugno 2020, n.41 (art.2, c.3)
- Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34
- Decreto Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n.39
- Linee Guida di cui all'Allegato A del Decreto Ministro dell'Istruzione recante "Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39", del 7 agosto 2020, n.89

Art.3 - Definizioni

Con l'espressione *Didattica Digitale Integrata* le Linee Guida adottate con Decreto M.I. 7 agosto 2020, n.89, intendono una metodologia innovativa di insegnamento/ apprendimento «da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti». Si evince che in un Istituto comprensivo comprendente livelli scolastici dalle materne alla secondaria inferiore la DDI è prevista solo in seguito a provvedimenti derivanti da rinnovate condizioni emergenziali.

Art.4 - Scopo e finalità della DDI

L'utilizzo della DDI si rende necessario in conseguenza dell'emergenza sanitaria al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento/apprendimento, al fine di sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità; consente, dunque, di dare continuità e unitarietà all'azione educativa e didattica e di non perdere del tutto il contatto relazionale con gli studenti.

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo *lockdown*, sia nei casi di quarantena, di isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, o di interi gruppi classe. La DDI è prevista e indirizzata anche alle studentesse e agli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

Attraverso la DDI è dunque possibile:

1. raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale;
2. diversificare l'offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi;
3. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo.
4. rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

Art.5 – Caratteristiche e modalità di realizzazione della DDI

1. Le attività didattiche da realizzare in modalità DDI devono essere organizzate in modo da garantire la continuità dell'interazione con lo studente. Sulla base dell'interazione tra insegnante e studenti, si possono individuare due tipologie di attività integrate digitali, che concorrono, in maniera sinergica, al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze, a seconda che prevedano o meno l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo degli studenti: ovvero, rispettivamente, attività sincrone e attività asincrone.

Sono da considerarsi attività sincrone:

- Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale;
- Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a *test* più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante.

Sono da considerarsi asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali:

- L'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
- La fruizione di videolezioni, registrazioni, documentari o altro materiale audio-video predisposto o indicato dall'insegnante;
Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un *project work*.

2. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.

3. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, garantire un adeguato equilibrio tra le attività integrate digitali sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione *online* di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.

4. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe, curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

5. Vanno inoltre effettuati monitoraggi periodici al fine di attivare, se necessario, «tutte le azioni necessarie volte a garantire l'effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, per non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità tra studenti» (Dalle Linee Guida).

6. L'Animatore e il *Team* digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso collaborazione offerta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, adottando misure di sicurezza adeguate.

7. Si provvederà alla creazione di *repository* scolastici, ove non già esistenti e disponibili sulle piattaforme multimediali in uso, che siano esplicitamente dedicati alla conservazione di attività svolte e tenute dal docente e che potranno costituire strumenti utili non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona.

Art.6 – Formazione del personale della scuola

La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire una efficace e piena correlazione tra l'innovazione didattica e organizzativa e le nuove tecnologie. Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la preparazione del personale docente e non docente all'utilizzo del digitale.

Art.7 – Piattaforme digitali e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:

- Il Registro elettronico Nuvola è un *software* di Madisoft S.p.A. che comprende anche Amministrazione digitale, Area Alunni, Area Personale. Tra le varie funzionalità, Nuvola consente di gestire il Registro di classe e del docente, l'Agenda di classe, le valutazioni, gli scrutini, le note e le sanzioni disciplinari, la Bachecca delle comunicazioni, i colloqui scuola-famiglia e la didattica a distanza.
- La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti scolastici. La GSuite in dotazione all'Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell'ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. Ogni docente avrà a disposizione le proprie credenziali personali per accedere alla piattaforma, del tipo nome.cognome@icstoniatti.edu.it

2. Il consiglio di classe/team, nell'ambito della DDI, può comunque integrare l'uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni *web*, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.

3. Nell'ambito della DDI in modalità sincrona e asincrona gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte, come da orario settimanale delle lezioni sincrone e asincrone della classe. L'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta.

Art.8 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale su calendario condiviso tra il consiglio di classe/team e i genitori, l'insegnante avvierà la videolezione utilizzando Google Meet.

All'inizio del *meeting*, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze.

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- Accedere al *meeting* con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il *link* di accesso al *meeting* è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
- Accedere al *meeting* con auricolari e sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.
- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla *chat*;
- Partecipare ordinatamente al *meeting*. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
- Partecipare al *meeting* con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività.
- Partecipare al *meeting* evitando distrattori; eventuali pause con merenda vengono programmate dal docente.

Art. 9 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

Gli insegnanti progettano e realizzano le attività digitali asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art. 10 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo *lockdown* o di specifiche misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessino per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle DDI in modalità sincrona seguirà un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito dal Dirigente scolastico e assicurerà:

SCUOLA DELL'INFANZIA

1. Il mantenimento del contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini.

SCUOLA PRIMARIA

A ciascuna classe sarà assegnato un monte ore settimanale di 15 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona (10 unità orarie per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, attraverso le quali costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.

Per garantire la qualità della didattica e l'effettiva interazione con gli alunni l'insegnante potrà costituire due sottogruppi riducendo il monte orario settimanale a 10 unità orarie da 45 minuti.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A ciascuna classe sarà assegnato un monte ore settimanale di 15 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona, organizzate anche in maniera flessibile, attraverso le quali costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.

2. È inteso che il monte ore di lezione stabilito dai quadri orario disciplinari curriculari previsti dalla legislazione, così come il numero delle ore contrattuali di lezione dei docenti rimarranno invariati.

Art. 11 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua *privacy* e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti non inerenti le attività didattiche.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Piano da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art.12 - Valutazione degli apprendimenti e descrizione delle competenze nella DDI

1. La valutazione è condotta utilizzando strumenti e criteri elaborati dal Collegio dei Docenti e riportati nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali *nonché* del grado di maturazione personale raggiunto.

2. Nella valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti *in itinere*, anche attraverso semplici *feedback* orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

3. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art. 13 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

Le attività di DDI saranno precedute da una nuova ricognizione del fabbisogno di dispositivi digitali e connettività da parte di tutti gli alunni al fine di provvedere, sulla base dei criteri approvati dal Consiglio di Istituto alla concessione in comodato d'uso delle dotazioni strumentali dell'istituzione scolastica.

Art. 14 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, nei tempi più rapidi possibili prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale che verrà appositamente predisposto.

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe, sono attivati dei percorsi didattici a distanza, in modalità asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.

3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe, sono attivati dei percorsi didattici a distanza, in modalità asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.

Art. 15 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovino in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto.

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Art. 16 – Aspetti riguardanti la *privacy*

Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

- Prendono visione dell'Informativa sulla *privacy* in vigore presso l'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

- Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e *cyberbullismo*, e impegni riguardanti la DDI.